

Codice DB1410

D.D. 23 aprile 2014, n. 1172

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 5396 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della spalla sinistra del ponte Pettavino sul Torrente Vermenagna in comune di Robilante (CN) - Richiedente: Comunita' Montana delle Alpi del Mare -

In data 04/04/2014 la Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede in Robilante, Piazza Regina Margherita 27, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della spalla sinistra del ponte Pettavino sul torrente Vermenagna in comune di Robilante.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della Comunità Montana delle Alpi del Mare delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Andrea Bruno Panizza in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di consolidamento della spalla sinistra del ponte e del terreno sottostante la fondazione della spalla stessa, con demolizione dei tratti di scogliera ammalorati in corrispondenza della spalla sinistra del ponte, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904.

La Giunta della Comunità Montana delle Alpi del Mare, con Deliberazione n. 10 del 17.01.2013, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto e con Deliberazione n. 52 del 17.03.2014 ha approvato la perizia di variante.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L.R. n. 40/1998;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione della Giunta della Comunità Montana delle Alpi del Mare n. 10 del 17/01/2013;

- Vista la Deliberazione della Giunta della Comunità Montana delle Alpi del Mare n. 52 del 17/03/2014;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede in Robilante, Piazza Regina Margherita 27,, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 4) non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore
- 5) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6) la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 7) il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 9) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 10) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 11) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc.);

13) il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n.37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno